

suddetto raffronto viene a presentarsi favorevolmente all'esame dell'assicurando.

Questa direzione generale si riserva di compilare, se la presente avrà successo, tariffe analoghe per le forme assicurative più in uso.

Per la debita approvazione si riportano, allegati al presente verbale, per età di 5 in 5 anni, i tassi di premio della tariffa proposta.

Il Consiglio approva

5°) - Addizionale temporanea sulla tassa di assicurazione -

Il Direttore generale ricorda che con Decreto legislativo n. 1159 del 5 ottobre 1947 è stata disposta la proroga fino al 30 giugno 1948 dell'addizionale 10% alla tassa sulle assicurazioni (2% del premio) precedentemente stabilita a favore del Fondo di solidarietà nazionale per un anno a partire dal 12 settembre 1945.

La proroga, decretata successivamente alla data di scadenza del tributo, ne ha reso impossibile l'applicazione con effetto retroattivo. D'altra parte l'esiguità del tributo medesimo in rapporto alla difficoltà della sua percezione ha indotto la Direzione generale a segnalare ai Ministeri competenti l'opportunità dell'abrogazione della norma.

Nessuna risposta è finora pervenuta; sicché